

Comune di RIVA DEL GARDA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

27 gennaio 2006, n. 69

Proposta di rettifica n. 6 delle previsioni del piano regolatore generale intercomunale (PRGI), con procedura semplificata ex art. 42 bis, comma 1 della LP 22/1991 e ss.mm. per errore materiale presente nelle norme di attuazione (art. 26)

omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 dd. 20.9.2002 con la quale è stato approvato con modifiche d'ufficio il piano regolatore intercomunale dei Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole (PRGI);

Richiamata inoltre la LP 7 agosto 2003 n. 7 di approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale (PUP), in vigore dal 3 settembre 2003, in particolare dove prevede l'obbligo di adeguamento degli strumenti di pianificazione subordinati alle disposizioni immediatamente operative;

Dato atto che le suddette previsioni immediatamente operative di carattere normativo risulzano comprendere anche l'art. 16 del PUP, avente ad oggetto le aree produttive del settore secondario di livello provinciale;

Che rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 125 dd. 11.10.2004 (BUR 22.10.2004, n. 42/III), e n. 146 dd. 2.12.2004, si è di conseguenza proceduto all'adozione ed alla definitiva adozione della variante n. 3 al PRGI del territorio di Riva del Garda per l'adeguamento al PUP, in adempimento alle indicazioni derivate dalla novellata disciplina provinciale;

Precisato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 914 dd. 6.5.2005 (BUR 17.5.2005, n. 20/I-II), si è concluso l'iter di approvazione della variante n. 3 al PRGI per l'adeguamento al PUP, entrata in vigore negli elaborati costitutivi il 18.5.2005;

Rilevato che a seguito dell'avvenuta approvazione della variante n. 3 al PRGI, in esito all'avviso di prot. n. 0042528 del 23.12.2005, pervenuto da parte dell'Ufficio per la pianificazione subordinata del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, con specifico riferimento alla variante 2000 al PUP va apportato ulteriore adeguamento d'ufficio connesso alla correzione del disposto sull'edilizia residenziale sparsa di cui all'art. 26 delle norme tecniche di attuazione (NTA), del piano regolatore generale del Comune di Riva del Garda, in modo da rimuovere le previsioni ivi contrastanti rispetto all'indicato art. 16 delle norme di attuazione sovraordinate, disciplinanti le aree produttive del settore secondario di livello provinciale;

Visto che si rende applicabile la procedura di cui all'art. 42 bis della LP 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. per la rettifica delle previsioni del piano regolatore generale;

Evidenziato che da ultimo con verbale di deliberazione n. 54 dd. 2.12.2005, sul merito il Consiglio comunale ha assunto l'indirizzo di affidare al Settore 7 - area della gestione del territorio, ambiente e delle attività produttive il periodico riscontro degli eventuali errori materiali cui è riservata la disciplina dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm.;

Che in ottemperanza al succitato indirizzo consiliare è stato operato d'ufficio il sistematico riscontro tecnico di errori materiali presenti nelle norme di attuazione e nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore generale, accertati nello specifico sulla base della segnalazione diretta di prot. n. 0042528 del 23.12.2005, come inviata dall'Ufficio per la pianificazione subordinata del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;

Considerato che si rileva la necessità di adeguare situazioni di contrasto in ordine ad errori materiali presenti nel PRGI, più in particolare nelle disposizioni normative dell'art. 26 delle NTA sull'edilizia residenziale sparsa, in merito agli aspetti conflittuali rispetto alla disciplina vincolante di interesse provinciale di cui all'art. 16 delle norme di attuazione del PUP;

Precisato che le incongruenze riguardanti gli insediamenti produttivi di livello provinciale interessano il combinato disposto degli artt. 26 e 29 delle NTA, ed in particolare le limitazioni all'edificabilità residenziale, come meglio precisato nella relazione illustrativa (allegato 1) e nel testo di raffronto normativo (allegato 2), che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Rilevata in proposito la necessità di adeguamento normativo, configurandosi per la situazione di contrasto individuata l'ipotesi di errore materiale di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 42 bis della LP 22/1991 e ss.mm.;

Esaminata la proposta di rettifica per errori materiali n. 6/2006 dd. gennaio 2006, composta da:

- n. 1 Relazione illustrativa (allegato 1);
- testo di Raffronto normativo (allegato 2);

Dato atto che la presente deliberazione costituisce procedura di rettifica alle previsioni del PRGI e che pertanto:

- i 2 (due) allegati di cui sopra, unitamente alla deliberazione di approvazione del Consiglio comunale, sono trasmessi alla Provincia che provvede a darne pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Rilevato che la Commissione consiliare per l'urbanistica, la viabilità e l'ambiente, nella seduta dd. 18 gennaio 2006 ha preso atto della proposta di rettifica per errori materiali delle previsioni normative del PRGI;

Visto l'art. 42 bis della LP n. 22 del 5.9.1991 e ss.mm. per quanto attiene alle rettifiche delle previsioni del PRGI;

si propone

1. di correggere l'errore normativo presente nelle NTA del piano regolatore generale, in esito alla segnalazione di prot. n. 0042528 del 23.12.2005 inviata dall'Ufficio per la pianificazione subordinata del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, come indicato nell'apposita relazione illustrativa dd. gennaio 2006 (allegato 1), e nella documentazione definitiva adeguata come proposto (allegato 2, di raffronto normativo), che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento(omissis);
2. di trasmettere copia del presente atto alla Provincia, in conformità a quanto disposto dall'art. 42 bis terzo comma della LP 22/1991 e modificazioni successive.

omissis

delibera

1. di approvare la suindicata proposta di delibera del relatore Assessore Mosaner;
2. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della LP 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta municipale da parte di ogni cittadino, art. 79 del DPR n. 1.2.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il TRGA di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 6.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE
ZUCHELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
RIGHI